



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : PINARDI GIORDANA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 875 del 22/07/2021**

**Oggetto:** APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA PROVINCIA DI PARMA. PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2024. RINNOVABILE - ESCLUSIONE N. DUE OFFERENTI

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**VISTI**

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

la Determina Dirigenziale n. 1651 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Stazione Unica Appaltante" fino al 31 dicembre 2023 e la correlata Delega Dirigenziale.

**VISTI ALTRESI'**

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

**PREMESSO**

che con Decreto Presidenziale n. 279 del 18/12/2020 è stato approvato il "Piano di Organizzazione del Servizio di Sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024", dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2024 avente un quadro tecnico economico per il triennio di complessivi € 7.122.447,00;

Che con il medesimo atto sono stati approvati gli elaborati progettuali;

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Geom. Antonio Mesti, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'[Ufficio Manutenzione Strade Provinciali](#);

che con D.D. 115 del 08/02/2021, così come parzialmente modificata dalla D.D. 328 del 26/03/2021, è stata indetta per l'affidamento del servizio di Sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024", dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2024, procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che, il seggio di gara in data 05/05/2021 ha attivato in seduta pubblica l'esame delle buste amministrative;

che, stante l'elevato numero di offerte e la carenza di completezza documentale in diverse di esse, il seggio di gara ha proceduto a più riprese ai controlli di rito.

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici indicati nei verbali di gara, il seggio di gara in data 16/06/2021, terminata la valutazione amministrativa, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche dei lotti;

che, concluse le operazioni di gara, con verbale del 16/06/2021, si formulava proposta di aggiudicazione relativamente ai lotti 8 – 10 – 13 ai seguenti operatori economici:

lotto n. 8        CONSORZIO STABILE POLIEDRO – operatore esecutore Vetrucchi indicato dopo che in sede di soccorso istruttorio, su richiesta della Stazione Appaltante, l'operatore economico originariamente indicato ASFALTI PIACENZA S.R.L. era stato modificato;

Lotto n. 10     Campara Giorgio

Lotto n. 13     Impresa Gabelli.

## CONSIDERATO

Che, in data 13 luglio 2021, con nota acquisita agli atti con prot. 18313, perveniva circostanziata diffida formulata dallo Studio Legale Barberis con sede in Roma, Via Pollaiolo n. 3, per conto dell'impresa concorrente FRATELLI FIORI SNC, ad attivare il procedimento di autotutela con riguardo al lotto n. 8 per la motivazione che il CONSORZIO STABILE POLIEDRO e l'operatore economico originariamente indicato ASFALTI PIACENZA S.R.L. avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura a norma dell'art. 48 c. 7 del Codice avendo gli stessi partecipato alla procedura sia come impresa consorziata che come impresa individuale.

Che si ritiene di accogliere l'istanza sia pure per una diversa motivazione poiché la partecipazione congiunta vietata dall'art. 48 c. 7 del codice nel caso in esame deve essere valutata non con riferimento alla singola gara ma con riferimento al singolo lotto.

Che, infatti, i concorrenti CONSORZIO STABILE POLIEDRO e ASFALTI PIACENZA S.R.L. non hanno presentato offerta per gli stessi lotti bensì sempre in lotti distinti e pertanto non

sono incorsi nella fattispecie citata nella diffida (del resto con n. 2 chiarimenti, resi in corso di termine perdente di scadenza delle offerte, la S.A. aveva chiarito che anche ai fini del collegamento si doveva considerare non la gara nel suo complesso ma il singolo lotto).

Che deve essere pertanto esclusa la ricorrenza della fattispecie citata nella diffida, tuttavia il riesame della documentazione ha permesso di rilevare quanto segue:

- Il bando di gara prevedeva l'aggiudicazione per lotti separati (110 poi ridotti a 97); inoltre limitava la partecipazione a n. 4 lotti e l'aggiudicazione a n. 2 lotti. A presidio di questa regola ammessa dall'art. 51 del codice il bando ha previsto (citando un recente precedente giurisprudenziale) l'esclusione dei concorrenti coinvolti (punto 3.1. del disciplinare di gara - sentenza del Tar Puglia Bari sez. III sentenza del 17 luglio 2019 n. 1038 ivi espressamente richiamata).

- I concorrenti CONSORZIO STABILE POLIEDRO e ASFALTI PIACENZA S.R.L. non hanno presentato offerta per gli stessi lotti bensì sempre in lotti distinti e tuttavia – come rilevato dal tar nella pronuncia citata nel bando - la somma totale dei lotti per i quali è stata presentata offerta avrebbe potuto portare all'aggiudicazione (diretta o indiretta) all'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L. per un numero di lotti superiore a quello ammesso dalla disciplina di gara.

Che, pertanto, se per un verso non si è mai verificata la fattispecie escludente di cui all'art. 48 c. 7 codice dal momento che i lotti per i quali è stata presentata offerta sono tra loro diversi (lotto 8 per il CONSORZIO STABILE POLIEDRO – lotti 10 e 13 per l'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L.) per altro verso si sarebbe dovuta applicare con maggiore rigore la previsione di cui al punto 3.1. del bando di gara poiché le modalità concrete adottate dall'operatore economico ASFALTI PIACENZA S.R.L. avrebbero potuto determinare un aggiramento del limite dei due lotti ( se l'operatore avesse partecipato nella stessa forma giuridica l'eventuale aggiudicazione di più di due lotti sarebbe stata gestita secondo le regole del bando o quelle identificate successivamente, ma nel caso di specie sarebbe mancata l'identità soggettiva e detti meccanismi non avrebbero potuto operare.

## EVIDENZIATO

Che i concorrenti CONSORZIO STABILE POLIEDRO e ASFALTI PIACENZA S.R.L. non hanno presentato offerta per gli stessi lotti bensì sempre in lotti distinti e tuttavia – come rilevato dal tar nella pronuncia citata nel bando - la somma totale dei lotti per i quali è stata presentata offerta avrebbe potuto portare all'aggiudicazione (diretta o indiretta) all'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L. per un numero di lotti superiore a quello ammesso dalla disciplina di gara dal momento che la diversità soggettiva impediva di utilizzare gli strumenti indicati nel bando nel caso di aggiudicazione di un numero di lotti superiore a quello indicato;

Che nel caso in esame se per un verso non si verte nella fattispecie sanzionata penalmente ex art.353 del codice penale, per altro verso partecipare a più lotti con forma giuridica diversa (diversa composizione soggettiva) risulta sanzionato con l'esclusione dal punto 3.1. del bando di gara e tale esclusione non assume natura soltanto formale proprio perché mira ad evitare l'aggiramento di un divieto posto in coerenza con una disposizione di legge (l'art. 51 del codice contratti);

che, se per un verso non vi è stato alcun aggiramento del divieto di presentare offerta per più di 4 lotti, per altro verso si sarebbe data possibilità all'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L di aggiudicarsi sia pure indirettamente più di n. 2 lotti (in questo senso si esprime la sentenza del Tar Puglia Bari sez. III sentenza del 17 luglio 2019 n. 1038 espressamente citata nel bando).

#### RITENUTO

che la S.A. avrebbe dovuto disporre l'esclusione sia del CONSORZIO STABILE POLIEDRO che dell'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L. per le motivazioni più sopra dettagliate;

che, in conclusione, nel caso in esame se per un verso non si verte nella fattispecie sanzionata penalmente ex art.353 del codice penale poiché non ricorre l'esclusione del concorrente ex art. 48 comma 7 del Codice, non essendovi partecipazione congiunta al medesimo lotto in diversa composizione soggettiva;

che per altro verso il CONSORZIO STABILE POLIEDRO e l'operatore ASFALTI PIACENZA S.R.L. sono incorsi nella fattispecie escludente di cui al punto 3.1. del Bando.

#### DETERMINA

di disporre l'esclusione del CONSORZIO STABILE POLIEDRO dalla procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di Sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024, dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2024, rinnovabile per ulteriori anni tre, con riferimento al lotto 8 e dell'operatore economico ASFALTI PIACENZA S.R.L. con riferimento ai lotti 10 e 13, in applicazione dell'espressa previsione del punto 3.1. del disciplinare di gara, ritenuto legittimo dalla sentenza del Tar Puglia Bari sez. III sentenza del 17 luglio 2019 n. 1038 ed ivi espressamente richiamata;

che, conseguentemente:

a. Con riferimento al lotto 8 si ridetermina la soglia di anomalia dando atto che essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 10 si soprassiede all'esclusione automatica delle offerte in maggiore rialzo a norma dell'art. 97 c. 8 ultimo inciso stante il principio maggioritario per il quale la soglia si cristallizza a norma dell'art. 95 comma 15 codice soltanto dopo l'emissione dell'aggiudicazione definitiva.

b. Con riferimento ai lotti 10 e 13 si dà atto che l'esclusione dell'operatore economico Asfalti Piacenza non ha effetto sulla proposta di aggiudicazione dal momento che non determina modificazione della soglia di anomalia (allegato 1).

Di formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico FRATELLI FIORI SNC con il ribasso del 36,2% per il lotto 8, quale migliore offerta;

di notificare il presente atto tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

di dare atto che per la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(PINARDI GIORDANA)  
con firma digitale